



Decreto Dirigenziale n. 118 del 13/04/2011

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DEI DECRETI DIRIGENZIALI NN.826, 827, 828, 829, 830, 831 E 832 DEL 30.12.2010, AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2009 PRESSO GLI IMMOBILI DISLOCATI SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE.

IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

PREMESSO:

- che con decreti dirigenziali nn. 826, 827, 828, 829, 830, 831 e 832 del 30.12.2010, sono state indette n. 7 procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e comma 7bis del D.L.vo 163/2006 per l'affidamento, per la durata di un anno, dei *“lavori di manutenzione ordinaria edile dei beni demaniali e patrimoniali presso gli immobili dislocati sull'intero territorio Regionale”* con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, costituito dal **“Prezzario Lavori Pubblici in Campania”** vigente;
- che a seguito della procedura di affidamento doveva essere stipulato con la ditta aggiudicataria il cosiddetto “contratto aperto” di cui all'art. 154 del D.P.R. n. 554 del 1999, che permetteva di contrattualizzare un “elenco prezzi” (relativo alle voci più usuali o ricorrenti) e un importo con funzione di plafond massimo con scadenza del contratto incardinata non sull'ultimazione delle prestazioni (singolarmente incerte per natura, quantità e momento di esecuzione);

CONSIDERATO

- che il D.P.R. n. 207 del 2010, Regolamento di attuazione del codice dei contratti in vigore dall'8 giugno 2011, non contiene una norma analoga all'articolo 154 del d.P.R. n. 554 del 1999, vecchio regolamento, per cui è venuta meno la possibilità di utilizzare il contratto aperto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria periodica e predittiva;
- che la Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 43, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ha stabilito: *“Le norme regionali censurate disciplinano, con riferimento agli appalti relativi all'espletamento dell'attività di manutenzione, un particolare tipo di contratto che viene qualificato come “aperto”, il quale si caratterizza per il suo contenuto “variabile”, ossia determinabile in ragione delle necessità manifestate dall'amministrazione nel periodo temporale (4 anni) di efficacia dello stesso. Il d.lgs. n. 163 del 2006 non contempla tale figura contrattuale, che era invece disciplinata – peraltro, con una disposizione non del tutto coincidente con quella regionale – dall'art. 154 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ... La norma da ultimo citata è stata, però, abrogata dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”*;
- che, abbandonato il “contratto aperto”, per le opere di manutenzione ordinaria periodica e predittiva, all'interno del perimetro delle possibilità contrattuali compatibili con il Codice dei contratti, non si può che ricorrere al contratto di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, commi 2 e 6, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo il modello di cui agli articoli 173, comma 1, 203, comma 2, 207 e 208, del d.P.R. n. 207 del 2010, in combinato con la disciplina della “consegna parziale”;
- che, pertanto, per i suddetti lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avverrà mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite sorteggio effettuato dall'elenco di ditte predisposto dal Settore Opere Pubbliche della Regione Campania ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 163/2006;

VISTO:

- il d.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la sentenza 11 febbraio 2011, n. 43 della Corte Costituzionale;

– la D.G.R.C. n. 128 del 28/03/2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O Ing. Giuseppe Conte, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. **di** revocare i decreti dirigenziali nn. 826, 827, 828, 829, 830, 831 e 832 del 30.12.2010;
2. **di** stabilire, per l'affidamento delle opere di manutenzione ordinaria periodica e predittiva, di ricorrere al contratto di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, commi 2 e 6, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo il modello di cui agli articoli 173, comma 1, 203, comma 2, 207 e 208, del D.P.R. n. 207 del 2010, in combinato con la disciplina della "consegna parziale";
3. **di** stabilire che, per i suddetti lavori, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite sorteggio effettuato dall'elenco di ditte predisposto dal Settore Opere Pubbliche della Regione Campania ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 163/2006;
4. **di** inviare il presente atto:
 - all'A.G.C 02 – Settore 01 – Servizio 04 *"Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali"* per i successivi adempimenti;
 - al Settore *"Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania"* per la pubblicazione;
 - al Settore *"Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio"*;
5. **di** comunicare il presente provvedimento, per opportuna informativa, all'Assessore al Demanio e Patrimonio e all'Ufficio del Datore di Lavoro.

Ing. Pietro Angelino